

11097/08

\Udienza pubblica del 29 gennaio del 2008
Registro Gen. N 16648/07
Sentenza 211



[Handwritten signature]

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE**

Composta dai sigg. magistrati:

Dott. Claudio Vitalone

Dott. Ciro Petti

Dott. Claudia Squassoni

Dott. Alfredo Maria Lombardi

Dott. Luigi Marini

Presidente

consigliere

consigliere

consigliere

consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal difensore di Borzi Giovanni, nato a Catania il 15 settembre del 1945, avverso la sentenza della corte d'appello di Catania del 9 marzo del 2007 ;

udita la relazione svolta del consigliere dott. Ciro Petti;

sentito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott Giovanni D'Angelo , il quale ha concluso per il rigetto del ricorso ;

letti il ricorso e la sentenza denunciata, osserva quanto segue

IN FATTO

Con sentenza del 9 marzo del 2007, la corte d'appello di Catania, in parziale riforma di quella pronunciata dal tribunale della medesima città, ritenuta la prevalenza delle concesse attenuanti generiche, riduceva a mesi quattro di reclusione la pena inflitta a Borzi Giovanni, quale responsabile del reato di cui

[Handwritten signature]

all'articolo 349 c.p. commesso il 24 agosto del 2000 in agro di Catania.

Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza impugnata il prevenuto, nominato custode del suo lotto di terreno in data 8 agosto del 2000, era stato trovato più volte all'interno del lotto stesso dove esisteva la costruzione abusiva e tale circostanza, secondo la corte, era sufficiente a configurare il reato.

Ricorre per cassazione l'imputato sulla base di due motivi

IN DIRITTO

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge perché la sua responsabilità era stata affermata per un fatto diverso da quello contestato. Sostiene che gli era stata contestata la materiale violazione dei sigilli, che in realtà erano stati rimossi dai vigili del fuoco in occasione di un incendio, ed è stato invece condannato per avere tenuto una condotta contraria alla finalità del sequestro, ossia per il semplice fatto di essere stato trovato nel lotto di terreno sequestrato.

Con il secondo motivo deduce mancanza di motivazione sulla richiesta di conversione della pena detentiva e sulla concessione del beneficio della non menzione.

Il primo motivo è infondato. Il reato di cui all'articolo 349 c.p. serve a garantire la conservazione e l'identità della cosa da eventuali manomissioni. La funzione dei sigilli consiste, non nel frapporre materialmente un impedimento o un ostacolo al compimento di attività costituenti infrazione del divieto implicato dal sequestro (nella fattispecie l'introduzione nel fondo), ma nell'ammonire che tale attività espone a sanzioni penali. Quindi il reato si consuma o con la materiale effrazione dei sigilli o con l'elusione del divieto imposto con il sequestro a prescindere dalla materiale rimozione del sigillo. Pertanto il prevenuto non è stato condannato per un fatto diverso da quello contestato. Al predetto era stata contestata, non la materiale rimozione dei sigilli, ma il fatto di essersi introdotto nel fondo in sequestro più volte, violando in tal modo i sigilli che erano stati apposti. Il fatto contestato non consisteva quindi nella mera materiale eliminazione del sigillo, ma nella violazione sostanziale del vincolo che si era attuata con la ripetuta introduzione nel fondo. L'espressione "violazione dei sigilli" contenuta nel capo d'imputazione non alludeva alla fisica eliminazione della materia sigillante, ma alla violazione "della custodia sigillata", come si desumeva agevolmente dal riferimento alla reiterata introduzione nel fondo oggetto del

Ferrari

sequestro. Siffatta violazione si verifica quindi, come già precisato, sia mediante la materiale rottura del sigillo, che violando altrimenti la volontà manifestata dall'autorità con l'apposizione del sigillo

Fondato è, invece, il secondo motivo perché in presenza di un'esplicita richiesta della parte, il giudice deve motivare in ordine all'omessa applicazione della sanzione sostitutiva allorché la stessa sia astrattamente ammissibile. L'omessa motivazione sul punto si traduce in un vizio della sentenza censurabile in sede di legittimità. Nella fattispecie la corte ha omesso di motivare sia sull'applicazione della sanzione sostitutiva che sulla concessione del beneficio di cui all'articolo 175 c.p.

Alla stregua delle considerazioni svolte la sentenza impugnata va annullata limitatamente all'omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva ex articolo 53 della legge n 689 del 1981 e sulla concessione del beneficio di cui all'articolo 175 c.p..

Per la formazione progressiva del giudicato nel resto la sentenza si deve ritenere passata in giudicato

P.Q.M.

La Corte

Letto l'articolo 623 c.p.p.

Annulla

la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulla sostituzione della pena detentiva e sulla concessione del beneficio di cui all'articolo 175 c.p., con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Catania. Rigetta nel resto.

Così deciso in Roma il 29 gennaio del 2008

Il consigliere estensore

Ciro Petti

Il Presidente

Claudio Vitalone

